
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Irragionevole durata del processo: il giudice nazionale può discostarsi dai criteri della Corte Europea dei diritti dell'uomo

Occorre rilevare che, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (secondo cui, data l'esigenza di garantire che la liquidazione sia soddisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore ad Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 20.10.2014, n. 22211

...omissis...

Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, della L. n. 89 del 2001, art. 2, e degli artt. 1226 e 2056 c.c., nonché vizio di motivazione con riferimento alla liquidazione contenuta dalla Corte d'appello in Euro 500,00 per anno di ritardo, immotivatamente discostandosi dagli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo. In particolare, i ricorrenti sostengono che, in applicazione degli indicati criteri, la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere un indennizzo di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e di Euro 1.000,00 per ciascuno degli anni successivi.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale il Ministero denuncia l'eccessività della liquidazione giacché la mancata presentazione dell'istanza di fissazione, rendendo esplicito il disinteresse per la decisione di merito, giustificava l'esclusione della sussistenza del danno o comunque andava accordata la somma forfettaria di soli Euro 200,00.

I ricorsi, principale ed incidentale, per evidenti ragioni di connessione, vertendo sulla medesima questione del quantum, seppure prospettata in modo speculare, vanno esaminati congiuntamente. Sono entrambi infondati. Occorre rilevare che, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (secondo cui, data l'esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore ad Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. 18617 del 2010; Cass. 17922 del 2010).

Nella specie, la Corte d'appello ha motivato lo scostamento dagli ordinari criteri di determinazione dell'indennizzo, adottando quello di Euro 500,00 per anno di ritardo, facendo riferimento alla ritardata presentazione dell'istanza di prelievo, quale indice di scarso interesse dei ricorrenti alla definizione del giudizio presupposto.

Orbene trattasi di motivazione adeguata, rispetto alla quale le deduzioni dei ricorrenti non appaiono idonee ad evidenziare vizi di violazione di legge o di motivazione, nei limiti in cui tale tipo di vizio è prospettabile ai sensi del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

L'adita Corte d'appello invero, si è attenuta ai criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (decisioni *Volta et autres c. Italia*, del 16 marzo 2010 e *Falco et autres c. Italia*, del 6 aprile 2010) e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 giugno 2010 n. 14753; Cass. 10 febbraio 2011 n. 3271; Cass. 13 aprile 2012 n. 5914), relativamente a giudizi amministrativi protrattisi per oltre dieci anni, per i quali questa Corte è solita liquidare un indennizzo che, rapportato su base annua, corrisponde a circa Euro 500,00 per la durata del giudizio.

Tale approdo consente di escludere che un indennizzo di Euro 500,00 per ciascun anno di ritardo, come liquidato nella specie, possa essere di per sé considerato irragionevole e quindi lesivo dell'adeguato ristoro ovvero

indebitamente lucrativo, secondo i parametri della giurisprudenza della Corte europea.

Conclusivamente, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

Attesa la reciproca soccombenza, stante la reiezione tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale, le spese del presente giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti.

Risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

p.q.m.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi, principale ed incidentale;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2A Sezione Civile, il 25 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
ADMAIORA
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
